

Repertorio n.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELL’AREA SPORTIVA ADIBITA A GIOCO CALCIO POSTA A LAURA

* * * * *

L’anno **duemiladiciannove**, il ----- del mese di -----

(/ /2019)

in Crespina, Piazza C. Battisti n. 22, nella residenza del Comune di Crespina Lorenzana:

--- il **”Comune di Crespina Lorenzana”**, con sede in Crespina, via C. Battisti, 22, codice fiscale 90054240503 e partita IVA n. 02117780508, nella persona della dott.ssa Emanuela Riccomi, domiciliata presso la Casa Comunale, Responsabile di Direzione dei Servizi al cittadino, con poteri di firma in forza di quanto previsto dagli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 nonché del decreto del Sindaco n. 6 del 14/07/2015;=====

--- _____ con sede _____ - codice fiscale e P.IVA _____,

in persona del legale rappresentante sig. _____, nato a ----- (--)
il giorno -----, domiciliato, per la carica, presso la sede della società, dotato dei poteri necessari a norma di Statuto, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità **”Affidatario”**;=====

PREMESSO

--- che con determinazione del Responsabile del Responsabile _____ n° _____ del _____ veniva approvato l’Avviso pubblico per l’affidamento in concessione quinquennale dell’impianto sportivo comunale di Laura;

--- che la procedura si concludeva con l'approvazione del verbale _____ in data

_____ in cui si dichiarava provvisoriamente aggiudicatario

;

--- che _____ risulta iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive _____ ;

--- che l'affidatario ha presentato polizza per responsabilità civile rischi diversi n° ----- emessa da ----- agenzia di ----- a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione dell'impianto;

Tanto premesso, da considerare parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite stipulano e convengono quanto segue:=====

Articolo 1 - Consenso ed oggetto

1.1) Il Comune di Crespina Lorenzana nella persona di _____ come sopra identificata concede all'affidatario, come

sopra rappresentato che accetta, la gestione dei seguenti impianti sportivi:

Impianto sportivo sito in loc. Laura, via Fonda individuato catastalmente al foglio 9 mappali 13, 955 e 957 che forma oggetto della presente convenzione e composto da:

- campo di calcio, sprovvisto di impianto di illuminazione, con n° 2 panchine, porte, recinzione perimetrale posto a livello rialzato rispetto alla quota di accesso all'impianto ed a cui è collegato mediante una scala in cemento armato con staccionata in legno ed altro accesso carrabile posto sul lato ovest;

- locali spogliatoi realizzati in muratura e composto da locali per squadra locale (spogliatoi, bagni e docce), locali squadra ospite (spogliatoi, bagni e docce), locale arbitro (spogliatoio, bagno, doccia), locale centrale termica; tutti dotati di impianto elettrico, impianto idrotermosanitario;

- campo di calcetto, provvisto di impianto di illuminazione, panchine, porte e

recinzione posto a quota dell'ingresso all'impianto;

- locale magazzino posto in prossimità dell'accesso all'impianto;

- locali bagni pubblici posti in prossimità dell'accesso all'impianto;

Il tutto così come individuato nell'allegata planimetria (allegato ____).

1.2) Non rientra nella concessione l'area interna alla recinzione degli impianti di pertinenza degli immobili ad uso sportivo esistenti con accesso carrabile e pedonale da via Fonda, sulla quale l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale, di realizzare la costruzione di una struttura a scopo ricreativo. Fino al momento della realizzazione di tali lavori il concessionario degli impianti potrà utilizzare tale area rimanendo in ogni caso obbligato alla sua manutenzione.

1.3) L'affidatario deve gestire l'impianto allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.

1.4) I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale e restano assoggettati al regime per essi previsti dal codice civile.

1.5) L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è concesso ed accettato alle condizioni desumibili dal presente atto, nonché nel rispetto delle altre prescrizioni di cui agli atti presupposti e propedeutici, adottati nella fattispecie dall'Amministrazione Comunale, che il rappresentante legale della Associazione Sportiva dichiara di conoscere e di accettare. In particolare le prescrizioni sono quelle inserite nel capitolato speciale di oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sub lettera A. Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare i contenuti del capitolato speciale aderendo pertanto

ad ogni disposizione nello stesso prevista.

Articolo 2 - Durata

2.1) La durata dell'affidamento è stabilita in anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto;

2.2) In ogni caso la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente senza bisogno di disdetta di parte.

2.3) E' facoltà del Comune di Crespina Lorenzana procedere alla cessazione anticipata della convenzione per motivi sopravvenuti di carattere pubblico-istituzionale o in caso di mancato rispetto delle condizioni di affidamento o inerenti disposizioni normative in materia di sicurezza e salute, senza che l'affidatario possa avere nulla a pretendere in merito. Del provvedimento di revoca dell'affidamento per cessazione anticipata della convenzione dovrà essere data comunicazione al legale rappresentante con almeno 30 gg. di preavviso.

Articolo 3 - Obblighi dell'Affidatario

3.1) L'affidatario si impegna:

a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di Crespina Lorenzana;

b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

c) a segnalare immediatamente al Comune di Crespina Lorenzana tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

- d) a tenere indenne il Comune di Crespina Lorenzana da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- g) a limitare l'introduzione di automezzi (per qualsiasi titolo e causa) alla sola area a parcheggio posta a livello dell'accesso impedendo l'accesso di automezzi sul terreno di gioco, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione, ivi analiticamente indicati, nonché gli altri interventi da questa non espressamente posti a carico del Comune di Crespina Lorenzana, nonché all'acquisto di mobilia, attrezzature sportive e di servizio (macchine da palestra, lavatrice, etc..) ed all'effettuazione di interventi di miglioramento ed ampliamento delle strutture e spazi esistenti previa autorizzazione del Comune di Crespina Lorenzana. Sono posti a carico dell'affidatario anche gli interventi di potatura delle essenze arboree presenti all'interno dell'impianto, nonché la manutenzione dei tappeti erbosi e pavimentazioni, piazzali presenti;
- i) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una con-

tinua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

j) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

k) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile da mantenere per tutto il periodo di validità della presente convenzione;

l) a stipulare e/o volturare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;

m) a provvedere, entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di nuova utenza ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici;

o) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola mediante l'attivazione di manifestazioni pubbliche quali feste, saggi, presentazioni di squadre etc.;

p) a redigere lo stato di consistenza degli immobili, dei mobili e delle relative pertinenze entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione,

da far pervenire per scritto al Comune di Crespina Lorenzana, in giorno concordato con il responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in contraddittorio con lo stesso;

q) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;

r) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

s) a concedere in uso gli spazi per le attività sportive alle scuole presenti sul territorio, nonché a squadre appartenenti ad altre associazioni o squadre amatoriali presenti nel territorio comunale, con la priorità per le scuole calcio presenti sul territorio;

t) a rendere disponibile l'area per un periodo massimo annuo di gg. 30 (consecutivi o frazionati) a richiesta del Comune di Crespina Lorenzana, per attività e/o feste che lo stesso intende autorizzare e/o svolgere all'interno del complesso sportivo; la comunicazione di messa a disposizione dell'area dovrà essere effettuata dal Comune con almeno 10 gg. di anticipo;

3.2) L'affidatario promuoverà la collaborazione con altre società sportive ai fini della promozione delle attività motorie per l'espletamento di un servizio di scuola calcio per bambini, utilizzando in collaborazione con le stesse il personale di dette associazioni; di tali collaborazioni dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Articolo. 4 - Obblighi del Comune di Crespina Lorenzana

4.1) Sono a carico del Comune di Crespina Lorenzana i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;

b) tinteggiatura generale esterna degli immobili, e verniciatura generale di recinzioni e cancellate;

c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge;

e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;

f) rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Ogni altro intervento non ricompreso in quelli sopra indicati fa carico

all'Affidatario. Ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune di Crespina Lorenzana, l'Affidatario dovrà darne avviso scritto al Comune, con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'ente obbligatovi ai sensi della presente convenzione.

Articolo 5 – Uso del bene

5.1) I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Crespina Lorenzana dovranno essere riconsegnati, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere rifiutati dall'affidatario. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili contenutivi, deve essere redatto, a cura dell'Affidatario ed in contraddittorio con il responsabile del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del Comune, processo verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evin-

ca lo stato di conservazione dei beni.

5.2) La proprietà ed il valore dei beni di cui al comma precedente risulta dallo

stato di consistenza redatto ai sensi della presente convenzione a cura

dell'Affidatario; ove lo stesso, in violazione delle prescrizioni della presente

convenzione, non abbia redatto lo stato di consistenza, proprietà, valore e sta-

to di conservazione risulteranno da insindacabile dichiarazione del responsabi-

le del Servizio lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune.

5.3) Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive

l'associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando

il Comune di Crespina Lorenzana estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del

pari, il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità

per proteste di terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipen-

denza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte

dell'associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comun-

que a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, di norme legislative e regolamen-

tari relativi l'agibilità, l'esercizio e la gestione degli impianti e delle attività.

5.4) E' obbligo dell'Affidatario fornire annualmente un prospetto riassuntivo ri-

portante per l'anno terminato:

– l'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;

– le attività o manifestazioni svolte;

– le manutenzioni effettuate;

– i dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nel-

la gestione.

5.5) L'Affidatario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o

complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione,

quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste da questa a carico del Comune di Crespina Lorenzana, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Articolo 6 – Modalità di manutenzione

6.1) L'Affidatario è tenuto a provvedere alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

a1) *in generale*, nella:

– pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;

– pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;

– sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;

– ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;

– sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;

– annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco e ricche di terra ove necessaria;

– fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali flocculanti, disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;

a2) *per gli impianti elettrici*, nella:

– sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;

– modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze

organizzative, esclusivamente tramite personale specializzato ed abilitato;

– riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;

– controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e loro mantenimento a norma di legge;

a3) per l'impianto igienico-sanitario, nella:

– pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.) nonché delle relative condotte;

– sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;

– sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

- effettuazione di revisione periodica annuale nonché verifica biennale di eventuali caldaie e produttori di acqua calda sanitaria installati anche successivamente;

a4) per l'impianto antincendio, nel:

– controllo e verifica periodica di funzionamento;

– manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate o danneggiate;

– posizionamento e ricarica degli estintori;

a5) in particolare per i locali spogliatoi ed accessori, nel:

– mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) dei locali, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;

– pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative canne fumarie;

– tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;

– pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;

– piccole manutenzioni;

6.2) L'Affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività.

6.3). La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, ed include la fornitura degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei disinfettanti, delle salviette, ecc. e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

6.4) E' fatto divieto all'Affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del Comune.

6.5) L'Affidatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

6.6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Affidatario dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal Comune.

Articolo 7 – Personale

7.1) L'Affidatario è responsabile della custodia e della costante e continua vigilanza degli impianti sportivi durante l'apertura al pubblico degli impianti stessi, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche quanto alla custodia degli alunni nel periodo di utilizzo da parte delle scuole.

7.2) Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nel-

le attività oggetto della presente convenzione dall'Affidatario, deve tenere un

contegno serio e corretto e adeguarsi alle eventuali direttive del Comune.

7.3) Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

7.4) L'Affidatario è tenuta a consegnare al Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione;

7.5) L'utilizzo di personale a qualsiasi titolo dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; figura di riferimento quale datore di lavoro sarà il legale rappresentante dell'associazione.

Articolo 8 - Responsabilità

8.1) L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. A tal fine, l'Affidatario è tenuta a mantenere durante tutto il periodo di validità della presente convenzione polizza per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di Euro 750.000,00 per sinistro.

Articolo 9 – Lavoratori e personale impiegato

9.1) Il Comune di Crespina Lorenzana resta estraneo a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

9.2) L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli

oneri relativi.

9.3) L'Affidatario si obbliga inoltre ad applicare integralmente le norme in vigore

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci

e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi sono vincolanti

anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indi-

pendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione

dell'Associazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sin-

dacale.

9.4) L'affidatario garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono assicurati

contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse,

nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10 - Impianti

10.1) L'accesso agli impianti è comunque riservato in via prioritaria alle scuole

calcio, alle altre società ed associazioni operanti sul territorio del Comune di

Crespina Lorenzana.

10.2) Il Comune di Crespina Lorenzana si riserva l'accesso incondizionato e

gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia,

primarie, secondarie ed i centri estivi per le attività che intendono organizzare

in proprio o patrocinare con l'istituzione scolastica a livello sportivo e ricreativo,

con preavviso di almeno 10 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tem-

po strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

10.3) Il Comune di Crespina Lorenzana si riserva altresì di concedere tempo-

raneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico ad essi esclusi-

vamente spettante, l'uso di spazi esterni e/o strutture previa comunicazione

all’Affidatario, con preavviso di almeno 10 giorni e per il tempo strettamente

necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.

10.4) Restano a carico dell’Affidatario tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

10.5) L’Affidatario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di cui alle norme previste dal D.Lgs. 81/2008.

10.6) In applicazione del D.M. (interno) 18 marzo 1996, l’Affidatario è titolare degli impianti sportivi oggetto della gestione affidata, ed è tenuta a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

10.7) L’Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuta a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a suo carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Articolo 11 - Corrispettivi

11.1) L’importo che l’affidatario dovrà corrispondere al Comune di Crespina Lorenzana per l’affidamento dell’impianto sportivo è quantificato in complessivi Euro 200,00 (duecento) annui.

11.2) Il versamento dell’importo dovrà avvenire, per il primo anno, al momento dell’aggiudicazione e, per gli anni successivi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza annuale della concessione.

11.3) L'importo di cui al punto 1 è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Articolo 12 – Contributo di gestione

12.1) Il Comune di Crespina Lorenzana si impegna a versare al concessionario nel quinquennio una somma complessiva di € _____ (_____,00) (IVA inclusa se e in quanto dovuta), con l'articolazione annuale seguente: 1^a annualità € _____; 2^a annualità € _____, 3^a annualità € _____; 4^a annualità -- € _____; 5^a annualità € _____, quale contributo per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

12.2) Il contributo sarà liquidato dal Responsabile del procedimento dell'Amministrazione in rate semestrali, la prima entro 6 mesi dalla data di decorrenza annuale della concessione e la seconda entro 30 giorni dalla data di presentazione al Comune, da parte del Concessionario, del resoconto annuale dettagliato delle spese e dei ricavi sostenuti, nonché della relazione sull'attività svolta completa dei dati riferiti alla gestione degli impianti e al programma delle attività effettuate. L'importo è suddividibile dodicesimi.

12.3) La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti delle utenze (gas, energia, acqua) da parte dell'Affidatario in qualità di intestatario dei relativi contratti. Qualora dalle verifiche d'ufficio emerga che non è stata completata la voltura di tutti i contratti, l'Amministrazione comunale revocherà unilateralmente la concessione dei contributi di gestione. Il contributo di gestione sarà nuovamente attivato (in dodicesimi) dalla data della voltura di tutti i contratti di utenza.

Articolo 13 – Recesso

13.1) Il Comune di Crespina Lorenzana potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 30 gg., per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

13.2) L'Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 60 gg. mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Articolo 14 – Spese e foro competente

14.1) La presente convenzione sarà oggetto di registrazione in caso d'uso.

14.2) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Pisa.

Articolo 15 – Disposizioni finali

15.1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che costituiscono l'oggetto.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Crespina Lorenzana, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. =====

Scritta la presente convenzione con sistema elettronico su _____ facciate e parte della _____ fino qui le parti la sottoscrivono per approvazione.

Crespina Lorenzana, _____

Il Presidente dell'Associazione

La Responsabile Servizi al cittadino